

Il decreto del ministero dell'economia sulla mini Ires fornisce le indicazioni di gestione

DS6901

DS6901

Investimenti con competenza

I beni 4.0 e 5.0 seguono il criterio dell'art. 109 del Tuir

DI FRANCESCO LEONE

Ai fini dell'Ires premiale, gli investimenti in beni 4.0/5.0 si considerano effettuati secondo le regole generali della competenza stabilite dall'art. 109, commi 1 e 2, del Tuir. Questo avviene indipendentemente dalle regole di bilancio, pertanto il principio della derivazione rafforzata utilizzato per la determinazione del reddito d'impresa non ha rilevanza.

In generale, sono rilevanti gli investimenti realizzati a partire dal 1° gennaio 2025 e fino alla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, ovvero il 31 ottobre 2026 per i soggetti "solari". Analogamente a quanto avviene per la fruizione degli incentivi Transizione 4.0/5.0, è necessario identificare il "momento di effettuazione dell'investimento" per imputare gli investimenti all'interno della finestra temporale prevista. Questo processo segue le regole generali della competenza stabilite dall'art. 109, commi 1 e 2, del Tuir.

Sulla base delle interpretazioni fornite nel corso degli anni, e in particolare delle più recenti dall'Agenzia delle Entrate riguardo ai crediti d'imposta, sono agevolati gli investimenti relativi ai beni acquisiti in proprietà, in leasing, o realizzati tramite appalto o in economia. Il momento di effettuazione dell'in-

vestimento per i beni acquisiti in proprietà coincide con la data di consegna o spedizione, o, se successiva, con la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà, senza considerare le clausole di riserva della proprietà.

Per i beni realizzati in appalto, essendo un servizio, risulta rilevante la data di ultimazione della prestazione. Se il contratto prevede stati di avanzamento lavori (SAL), ai fini dell'agevolazione conta la data in cui ciascuna porzione dell'opera viene verificata e accettata dal committente, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1666 del Codice Civile. Per i beni realizzati in economia, invece, sono considerati i costi sostenuti pro-rata temporis.

È utile evidenziare come, ai fini dell'imputazione temporale, non si tiene conto del momento di avvio dell'investimento. Ciò implica, ad esempio, che rilevano ai fini dell'agevolazione, i beni consegnati nel 2025 anche se il contratto di acquisizione è datato 2024. Così come, per gli appalti con SAL, sono rilevanti le porzioni di opera accettate nel periodo 1° gennaio 2025 - 31 ottobre 2026 (per i soggetti "solari"), anche se relative a contratti stipulati in precedenza e in parte già eseguiti, con accettazione di porzioni avvenuta prima del 2025.

Le diverse fattispecie riscontrabili in concreto devono essere valutate tenendo conto dei chiarimenti forniti

dall'Agenzia delle Entrate riguardo al credito d'imposta Transizione 4.0/5.0. Si ricordano, per importanza, i chiarimenti forniti per gli investimenti in beni complessi o quelli effettuati con contratti di locazione operativa e noleggio.

Sono agevolabili altresì gli investimenti effettuati tramite contratto di leasing finanziario, in virtù del principio di sostanziale equivalenza tra leasing e acquisto (circ. n. 9/2021). Come indicato nella relazione illustrativa al DM attuativo del 8 agosto, il contratto deve prevedere la facoltà di riscatto entro un quinquennio (periodo di sorveglianza previsto dall'art. 7 per la decadenza dell'agevolazione). Il momento di effettuazione dell'investimento si identifica con quello in cui il bene viene consegnato e entra nella disponibilità del locatario, coincidente con la data del verbale di consegna. Se il contratto prevede una clausola di prova a favore del locatario, l'investimento si considera effettuato alla data dell'esito positivo della prova, generalmente comprovato dalla dichiarazione di collaudo.

— © Riproduzione riservata — ■

